Bonus per gli investimenti in beni strumentali ex legge n. 160/2019. Non si decade dal beneficio se l'omessa indicazione nelle fatture della legge di riferimento è stata regolarizzata prima dell'inizio dell'attività di controllo

Con due risposte a interpello, la n. 438 e n. 439 , entrambe del 5 ottobre 2020, l'Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni al fine di poter non perdere il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dall'articolo 1, commi 184-197, della legge 160/2019, nel caso in cui la relativa documentazione non riporti gli estremi della legge di riferimento. Nei documenti interpretativi, ammessa la regolarizzazione dei documenti già emessi nel caso in cui non siano stata già state avviate attività di controllo e dettate le istruzioni per regolarizzazione dei documenti di spesa già in possesso del contribuente privi del riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.